



Città di Orbassano

# NUOVO CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI

## **CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTA' DI ORBASSANO E MISURE DI CONTINGENZA DEL NUOVO CORONAVIRUS**

La Città di Orbassano ha istituito il COC - Centro Operativo Comunale - per far fronte alle misure di prevenzione e contingenza del nuovo Coronavirus. Di seguito gli aggiornamenti sulle limitazioni in essere:

### **AGGIORNAMENTO AL 6 APRILE 2021**

#### **DA MERCOLEDI' 7 APRILE E' IN VIGORE IL NUOVO DPCM**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

[Testo integrale Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)

## AGGIORNAMENTO AL 14 MARZO

### NUOVO DECRETO LEGGE: LE MISURE IN VIGORE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

Il provvedimento, al fine di limitare ulteriormente le occasioni di contagio, stabilisce **nuove misure restrittive per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021**.

Il testo prevede, tra l'altro, per tutto il periodo indicato:

- l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una **incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
- Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di usufruire di **congedi** parzialmente retribuiti. Per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari è prevista, invece, la possibilità di optare per un **contributo per il pagamento di servizi di baby sitting**, fino al 30 giugno 2021.
- Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in visita in altre abitazioni private una volta al giorno, in un orario compreso tra le 5.00 e le 22.00, purché all'interno dello stesso Comune.** Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
- Infine, **nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.** In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private saranno possibili solo una volta al giorno, all'interno della stessa Regione, sempre tra le ore 5:00 e le 22:00.

### [SLIDE DI APPROFONDIMENTO A CURA DI ANCI](#)

### [TESTO INTEGRALE DEL DECRETO](#)

**Da lunedì 15 marzo il Piemonte entra in zona rossa. Ecco le principali misure in vigore:**

#### **SPOSTAMENTI SOLO PER SALUTE, LAVORO E NECESSITÀ ANCHE ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE.**

È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Stop alla deroga che consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute.

#### **CHIUDONO ANCHE GLI ASILI NIDO**

Da lunedì sospese anche le attività degli asili, prosegue la DAD per le scuole di ogni ordine e grado.

#### **CHIUSI I NEGOZI, TRANNE ALIMENTARI E PRIMA NECESSITÀ.**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato 23 del DPCM (tra gli altri, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta).

Anche nei mercati, consentite solo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

#### **CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI**

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie, pompe funebri

### **CHIUSI BAR E RISTORANTI, CONSENTITI ASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO**

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, ecc).

Restano consentite:

- ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario
- fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

(Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18)

### **CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, ATTIVITÀ SPORTIVA CONSENTITA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE**

Sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all'aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

### **CHIUSI MUSEI E MOSTRE, BIBLIOTECHE SU PRENOTAZIONE.**

Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, in Biblioteca prestito libri solo su prenotazione.

Ricordiamo che per tutti gli spostamenti è necessario essere muniti di **AUTOCERTIFICAZIONE**: potete scaricare il [modulo sul sito del Governo](#)

**Per maggiori informazioni è possibile consultare le [FAQ del Governo dedicate all'area rossa](#).**

## AGGIORNAMENTO AL 5 MARZO

### ATTENZIONE: DA LUNEDÌ 8 MARZO DIDATTICA A DISTANZA DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN SU

La Regione Piemonte potenzia da lunedì 8 marzo, in attuazione dell'ultimo Dpcm, la didattica a distanza su tutto il territorio secondo due fasce di rischio.

#### Fascia di rischio 1, tra cui Orbassano

[Elenco completo dei Comuni interessati](#)

In tutti questi Comuni è sospesa l'attività didattica in presenza, con conseguente attivazione di quella a distanza al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di nidi e micronidi e dell'attività scolastica per i disabili e dei laboratori.

La misura si rende necessaria alla luce di quanto previsto dall'ultimo Dpcm nelle aree dove l'incidenza dei contagi supera la soglia di allerta, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è registrato un raddoppio dei nuovi casi nel corso dell'ultima settimana, rispetto al periodo precedente.

#### Fascia di rischio 2

Nel resto del territorio piemontese, alla luce della situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi in forte crescita e da una capillare presenza della variante inglese (che ha una elevatissima velocità di diffusione e colpisce di più anche le fasce giovani della popolazione), l'attività didattica proseguirà in presenza per nidi, micronidi, materne, elementari e prima media, mentre per seconda e terza media, superiori e Università le lezioni si svolgeranno in dad al 100% (sempre ad eccezione dell'attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

DPGR 33/2021

---

### ATTENZIONE: IN TUTTO IL PIEMONTE CHIUSE AREE GIOCO E AREE ATTREZZATE NEI PARCHI PUBBLICI. NUOVE RACCOMANDAZIONI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Per limitare la possibilità di occasioni di assembramento, **da martedì 9 marzo in tutto il Piemonte non sarà consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport**, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, zone skate, in aree pubbliche e all'interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione ai soggetti con disabilità).

**Da sabato 6 marzo l'accesso alle attività commerciali è consentito ad un solo componente per nucleo familiare** (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani).

Inoltre si raccomanda fortemente per le attività di ristorazione la vendita con consegna a domicilio rispetto all'asporto.

DPGR 32/2021

**Tutte le misure saranno valide fino al 20 marzo incluso.**

## NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 MARZO

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 2 marzo 2021, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo Dpcm contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da virus Sars-CoV-2.

Il Decreto entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 6 aprile 2021.

Il provvedimento conferma diverse misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale già vigenti e ne introduce di nuove.

Di seguito una sintesi delle principali misure confermate e delle novità introdotte.

- Confermata ripartizione dell'Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio
- Confermato obbligo di mascherine anche all'aperto
- Confermato obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro
- Confermato coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5
- confermato divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.

**Misure nelle zone bianche** - Nelle zone bianche non sono previste le misure restrittive vigenti per la zona gialla. Si applicano le misure anti-contagio generali in vigore, come l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze

interpersonali di almeno 1 metro, e i protocolli di settore. Restano sospesi anche nelle zone bianche gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). E' istituito un "tavolo permanente" presso il ministero della Salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

### **VISITE IN ABITAZIONI PRIVATE**

**In zona gialla in ambito regionale, e in zona arancione in ambito comunale, resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22.** Possono spostarsi fino ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

**Nelle zone rosse tali spostamenti sono vietati**, salvo che dettati da esigenze lavorative, motivi di necessità o salute. Confermate anche per le zone arancioni le disposizioni riguardanti gli spostamenti per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

### **SCUOLA**

**Nelle zone rosse a partire dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado**, comprese scuole dell'infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone arancioni e gialle è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

**E' prevista la sospensione dell'attività scolastica nei seguenti casi:**

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2
- nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni
- nel caso in cui vi sia una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

### **MUSEI, TEATRI, CINEMA**

**Musei** - Nelle zone gialle è confermata per i musei la possibilità di apertura nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A partire dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Nelle zone arancioni e rosse le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

**Teatri e cinema** - Nelle zone gialle a partire dal 27 marzo prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale sia per il personale che per gli spettatori non conviventi. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Nelle zone arancioni e rosse gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono sospesi.

Palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere e termali restano chiusi

### **ATTIVITA' DI RISTORAZIONE**

**In zona gialla le attività dei servizi di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00**

**In zona arancione e rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese.** Consentiti l'asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22

In tutte le aree resta il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

### **ATTIVITA' COMMERCIALI**

**In zona gialla e arancione le attività commerciali al dettaglio si svolgono** a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. **Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili**, a eccezione

delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

**In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm. Chiusi i mercati.

**Piscine e palestre restano chiuse e sono ancora vietati gli sport di contatto. Consentita l'attività motoria individuale all'aperto.**

APPROFONDIMENTI: [Dpcm 2 marzo 2021](#)

## AGGIORNAMENTO AL 15 GENNAIO

Riportiamo le nuove disposizioni che prevedono misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19, sintetizzate da Anci con semplici grafiche che illustrano i principali punti del Decreto legge del 13 gennaio 2021 e del Dpcm del 14 gennaio 2021 in vigore da sabato 16 gennaio fino al 5 marzo.

## AGGIORNAMENTO AL 12 DICEMBRE

**Da domenica 13 dicembre il Piemonte diventa zona "gialla".**

### COSA CAMBIA?

#### Spostamenti

- **È consentito spostarsi dalle 5 alle 22** senza necessità di giustificare il motivo. **Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti**, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Nelle abitazioni private **è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.
- Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.
- È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell'area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.
- È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all'aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

#### Attività commerciali

- **I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario**, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. **Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

## **Scuola**

Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.

## **Università e istituzioni di Alta formazione**

- Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza.
- I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
- Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili
- Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea.

## **Eventi, cerimonie e riunioni**

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.

Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

## **Attività motoria e sportiva**

È possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e nel rispetto del distanziamento.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Altre informazioni e le disposizioni specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 sono consultabili [qui](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 4 DICEMBRE 2020**

E' pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **Le misure in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021**

L'Italia resta divisa in 3 zone: gialle, arancioni e rosse, individuate attraverso il monitoraggio di 21 parametri oggettivi. L'inserimento dei territori in uno degli scenari di rischio è deciso con ordinanza del ministero della Salute e dipende dal

coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.

## **IN PIEMONTE, ZONA ARANCIONE, QUESTE LE MISURE VIGENTI**

### **SPOSTAMENTI**

È **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

### **SERVIZI DI RISTORAZIONE, BAR E RISTORANTI**

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **sospese 7 giorni su 7**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.

**L'asporto è consentito fino alle ore 22.00. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.**

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

### **SPORT**

Sono consentiti **solo eventi sportivi riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale** con provvedimento del Coni.

### **SCUOLA**

Per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie didattiche in presenza.

Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma **dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sarà garantita l'attività didattica in presenza.**

Università: le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.

Possono svolgersi in presenza le attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

### **ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Fino al 6 gennaio 2021 l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00.**

**Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

### **IMPIANTI SCIISTICI**

**Apertura dal 7 gennaio 2021** solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni validate dal CTS.

### **TRASPORTI**

Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico.

### **CHIUSURA DI VIE E PIAZZE**

Chiusura possibile di strade e piazze dove si possono creare assembramenti.

### **CONCORSI**

Sospeso lo **svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private** e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a meno che la valutazione non sia su base curricolare o per via telematica.

### **MUSEI, MOSTRE E BIBLIOTECHE**

Restano **sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura, **ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione** e degli archivi.

### **RESTANO CHIUSI**

- **piscine e palestre, teatri e cinema**
- le attività di **sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine** anche nei bar e tabaccherie.

### **RESTANO SOSPESI:**

- i **convegni** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;



- le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
- le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza;
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

- [Testo integrale del DPCM](#)
- [Allegati](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 4 NOVEMBRE 2020**

### **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020**

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa a Palazzo Chigi le misure contenute nel DPCM del 3 novembre 2020.

Nel decreto vengono elencate le misure restrittive in vigore da venerdì 6 novembre, suddivise per aree di criticità.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

[Scarica l'infografica](#)

[Consulta il DPCM](#)

[L'allegato al DPCM](#)

[Le schede ANCI](#)

[Il modello per l'autodichiarazione](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 26 OTTOBRE 2020**

### **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020**

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 2020, che impone misure più restrittive rispetto a quelle emanate il 18 ottobre scorso.

Nelle **scuole superiori** viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 % delle attività e viene modulata ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.

Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Viene disposta la **sospensione: delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono **vietate le sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Le Regioni possono concordare con il Governo eventuali misure più restrittive.

[Leggi il testo del Dpcm](#)

### **Decreto Ministro della Salute - Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2020**

Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 saranno vietati in tutto il Piemonte gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino dopo.

Faranno eccezione comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, che dovranno essere certificate con autodichiarazione.

[Leggi il testo del Decreto](#)

[Scarica l'autodichiarazione](#)

## AGGIORNAMENTO AL 21 OTTOBRE 2020

### DECRETO REGIONE PIEMONTE N.112 DEL 20 OTTOBRE 2020

"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte". Stabilisce che dal 26 ottobre 2020 le scuole superiori statali e paritarie dovranno adottare, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l'esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

[Leggi il testo del Decreto](#)

### DECRETO REGIONE PIEMONTE N.111 DEL 20 OTTOBRE 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020.

Sostituisce il Decreto n.109 e stabilisce dal 24 ottobre la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica (ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie). Inoltre, conferma la chiusura notturna, dalla mezzanotte alle 5, di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle farmacie) e il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali (anche attraverso apparecchi automatici), escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. Ribadite anche le altre disposizioni del Decreto n.109.

[Leggi il testo del Decreto](#)

## AGGIORNAMENTO AL 18 OTTOBRE 2020

E' stato siglato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le nuove misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19. Il DPCM è valido dal 19 ottobre al 13 novembre 2020.

Ne riportiamo qui una sintesi.

- le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo
- resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
- le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto
- le feste conseguenti alle **cerimonie civili o religiose** sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei
- sono vietate le **sagre e le fiere di comunità**. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale

- sono sospese tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
- l'**attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
- fermo restando che l'**attività didattica ed educativa** per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00
- le **università** predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative
- i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

[Testo completo del DPCM](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 16 OTTOBRE 2020**

### **DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.109 DEL 16 OTTOBRE 2020**

E' stata firmata una nuova ordinanza che riallinea al DPCM del 13 ottobre le disposizioni di contenimento del Covid previste sul territorio regionale.

In particolare sono state confermate l'operatività dell'Unità di crisi fino al 31 gennaio 2021 con attività h24. L'ordinanza prevede, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione.

I ristoranti avranno, invece, l'obbligo di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti del locale che usufruiscono del servizio al tavolo.

Inoltre è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio dalle 24 alle 5 del mattino, a eccezione delle farmacie.

L'ordinanza avrà validità fino al 13 novembre.

[Testo completo dell'Ordinanza](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 13 OTTOBRE 2020**

E' stato firmato il 13 ottobre dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale.

Il decreto conferma l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e raccomanda il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi, dispone lo stop agli sport da contatto svolti a livello amatoriale e fissa a 1.000 il numero massimo di persone che potranno assistere a competizioni sportive e spettacoli che si svolgono all'aperto e a 200 se si svolgono al chiuso. Consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, fino alla mezzanotte se con servizio al tavolo, fino alle 21 senza servizio al tavolo. Consentite anche la ristorazione a domicilio e quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande dopo le ore 21. Fissato a 30 il limite

del numero delle persone che potranno partecipare a cerimonie civili e religiose, come matrimoni e battesimi.

## **Di seguito una sintesi delle principali misure previste dal Dpcm.**

### **• Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all'aperto**

Disposto l'obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi dai citati obblighi:

i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

i bambini di età inferiore ai sei anni,

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità.

Il Decreto raccomanda fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

### **• Distanziamento tra persone**

Confermato l'obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).

### **• Ristoranti, Pub e altri servizi di ristorazione**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

### **• Feste in abitazioni private**

Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi .

### **• Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose**

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

### **• Accesso ai luoghi di culto**

L'accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.

### **• Attività sportiva o motoria all'aperto**

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

- **Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc**

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

- **Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali**

Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

- **Limite spettatori per eventi sportivi**

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Tali manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

- **Limite spettatori in spettacoli aperti al pubblico**

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

- **Sale da ballo e discoteche**

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto.

- **Scuole**

Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 elaborati dall'Istituto superiore di sanità. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

### **Per saperne di più**

- [DPCM 13 ottobre 2020](#)
- [Allegati al DPCM 13 ottobre 2020](#)
- [Sito nuovo coronavirus](#)

La nuova [Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020](#) aggiorna le indicazioni riguardo la **durata e il termine dell'isolamento e della quarantena**, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

### **Casi positivi asintomatici**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

### **Casi positivi sintomatici**

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

### **Casi positivi a lungo termine**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### **Contatti stretti asintomatici**

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

## **AGGIORNAMENTO ALL'8 OTTOBRE 2020**

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, entra in vigore oggi.

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell'App Immuni.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.

### **Utilizzo mascherine**

Il Decreto introduce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

### **Deroghe alle Regioni**

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E' previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una "intesa" con il ministro della Salute.

### **Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020**

Nelle more dell'adozione di un nuovo Dpcm successivo all'introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

### **Proroga delle disposizioni già in vigore**

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

### **App Immuni**

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

### **Per saperne di più**

- [Decreto legge 7 ottobre 2020](#)
- [Delibera proroga stato di emergenza](#)
- [Sito nuovo coronavirus](#)

## **AGGIORNAMENTO AL 10 AGOSTO 2020**

Il Vicepresidente della Regione ha firmato il 10 agosto un'ordinanza che rende valide fino al 7 settembre le attuali misure in vigore in Piemonte.

[Leggi il testo completo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 - 10 agosto 2020](#)

### **AGGIORNAMENTO AL 31 LUGLIO 2020**

Il Presidente della Regione Piemonte ha siglato il DPGR n. 84 del 31 luglio 2020, che proroga al 10 agosto gli effetti dei disposti dei decreti regionali n. 68, 72, 75, 76, 77 e 82.

[Testo integrale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 - 31 luglio 2020](#)

### **AGGIORNAMENTO AL 13 LUGLIO 2020**

#### **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 - 11 luglio 2020**

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato una ordinanza che reintroduce, a partire dall'11 luglio, la possibilità di consultazione di giornali e quotidiani all'interno di bar ed esercizi pubblici. Potrà riprendere anche il gioco a carte nei circoli ricreativi.

L'ordinanza è stata emanata alla luce dei pareri favorevoli del Settore Prevenzione dell'Assessorato regionale alla Sanità e degli esperti dei gruppi di lavoro tecnico-scientifici che ne hanno valutato la compatibilità con l'attuale situazione epidemiologica, che anche nell'ultimo Report 8 della Fase 2 trasmesso dal Ministero della Salute indica in Piemonte un basso livello di rischio e zero allerte.

Tutte le attività andranno svolte nel rispetto delle apposite Linee guida approvate dalla Giunta regionale.

In particolare per il gioco a carte sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani e le superfici utilizzate, rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo e tra tavoli adiacenti.

Auspicabile, anche se non obbligatorio, l'utilizzo dei guanti monouso.

Per la lettura dei giornali si affida al gestore del locale l'obbligo di assicurare prima e dopo la manipolazione della copia la sanificazione delle mani degli utenti, che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Al gestore viene anche raccomandato di mettere a disposizione più copie della medesima testata e di rimuoverle a fine giornata.

[Testo completo dell'Ordinanza](#)

### **AGGIORNAMENTO AL 13 GIUGNO 2020**

#### **DPCM 11/6/2020 E DECRETO REGIONALE N.68 DEL 13/6/2020: LE NUOVE MISURE IN PROGRAMMA DAL 15 GIUGNO AL 14 LUGLIO**

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza n. 68 del 13 giugno 2020, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino al 14 luglio.

In particolare, in linea con quanto previsto dal Dpcm 11 giugno, sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all'aria aperta e con l'ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e delle Linee guida nazionali.

Le visite nelle RSA, in linea con il Decreto dell'11 giugno, sono limitate ai casi previsti dalle direzioni sanitarie delle strutture, adottando le misure di prevenzione e sicurezza previste dal Dpcm.

Da lunedì 15, inoltre, riaprono in Piemonte centri benessere e centri termali, circoli culturali, centri sociali e sale gioco, secondo le rispettive Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo.

Riaprono anche, teatri, cinema e sale concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all'aperto sempre nel rispetto delle apposite Linee guida. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, invece, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, è consentito solo in forma statica.

[Leggi il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020](#)

[Consulta le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dell'11 giugno 2020](#)

### **AGGIORNAMENTO AL 18 MAGGIO: AL VIA LA GRADUALE RIAPERTURA - TUTTE LE INFORMAZIONI SU SPOSTAMENTI, RIAPERTURE, ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, CELEBRAZIONI**



Le nuove misure vengono dettagliate nel Dpcm di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e in vigore da lunedì 18 maggio fino al 14 giugno 2020.

[Testo integrale del DPCM](#)

Per il Piemonte si fa riferimento anche all'Ordinanza della Regione Piemonte n.57 del 17 maggio 2020 nella quale è prevista la riapertura di:

#### **DAL 18 MAGGIO**

- ✂ tutti i negozi al dettaglio
- ✂ saloni per parrucchieri
- ✂ centri estetici
- ✂ studi di tatuaggio e piercing
- ✂ tutti i servizi per gli animali (oltre alle toelettature già attive potranno riprendere l'attività i dog sitter, le pensioni e l'addestramento)
- ✂ tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse
- ✂ musei, archivi e biblioteche
- ✂ impianti, centri e siti sportivi per tutti gli sport all'aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore (purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza)
- ✂ cantieri di lavoro e tirocini extracurricolari in presenza

#### **DAL 20 MAGGIO**

- ✂ banche extralimbari nei mercati (per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali)

#### **DAL 23 MAGGIO**

- ✂ Bar, ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di asporto per il quale l'orario viene esteso dalle 6 alle 22 e la prenotazione da remoto, pur preferibile, non sarà più obbligatoria.)
- Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni e allegate all'ordinanza.

[Testo dell'Ordinanza](#)

[Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive](#)

### **AGGIORNAMENTO AL 27 APRILE: AL VIA LA FASE II, LE NUOVE MISURE IN VIGORE A PARTIRE DAL 4 MAGGIO**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile, il DPCM 26 aprile 2020, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.

Ecco una sintesi delle decisioni del provvedimento:

- Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
- Si considerano necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti.
- Sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
- È consentita l'attività sportiva individuale nel rispetto della distanza di sicurezza.
- Sono sospesi servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell'[allegato 1](#).
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione come, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- È consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze.

- Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.
- Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare.
- Si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in alternativa, devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti.
- Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
- Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura a partire dal 27 aprile.
- Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.
- Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all'allegato 6, e per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8).
- Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente o di terzi (delegati) per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione.
- È consentita la spedizione delle merci in magazzino, dopo comunicazione al Prefetto.
- Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell'attività, fino all'adeguamento.

Testo integrale del DPCM: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf>

### **AGGIORNAMENTO AL 14 APRILE: IN PIEMONTE PROROGATE TUTTE LE MISURE FINO AL 3 MAGGIO, CHIUSE ANCHE LIBRERIE E CARTOLERIE**

Ieri, lunedì 13 aprile, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza con la quale si fa proseguire la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus: tutte le regole in vigore in questo momento saranno infatti prorogate fino al 3 maggio e pertanto restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia. Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.

Per maggiori dettagli:

Testo dell'Ordinanza: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto\\_presidente\\_della\\_giunta\\_regionale\\_n.\\_43\\_-\\_13\\_aprile\\_2020.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf)

Chiarimenti: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti\\_al\\_decreto\\_presidente\\_della\\_giunta\\_regionale\\_n.\\_43\\_-\\_13\\_aprile\\_2020.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf)

### **AGGIORNAMENTO ALL'11 APRILE: PROROGATE FINO AL 3 MAGGIO LE MISURE RESTRITTIVE**

E' stato siglato ieri il nuovo Dpcm che proroga le misure restrittive, attualmente in vigore, fino al 3 maggio.

La proroga prevista dal Dpcm, appena firmato, vale anche per le attività produttive. Vi sono, però, alcune novità: riaprono infatti librerie, cartolerie e negozi per neonati e bambini.

Inoltre con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, saranno consentite la silvicoltura e l'industria del legno, con altre attività produttive il cui elenco completo è allegato al testo integrale del DPCM.

Testo del DPCM: [http://www.governo.it/.../new.governo.../files/Dpcm\\_20200410.pdf](http://www.governo.it/.../new.governo.../files/Dpcm_20200410.pdf)

### **AGGIORNATO AL 7 APRILE: LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE CON TUTTE LE MISURE DI CONTENIMENTO**

Con Ordinanza n.39/2020 la Regione Piemonte ha definito le nuove misure di contenimento e contrasto al COVID-19 valide fino al 13 aprile 2020.

Tra queste, le più importanti:

- è vietato ogni spostamento, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, ed è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- sono sempre vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita

la distanza di un metro;

- è assolutamente vietata l'uscita dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- dall'8 aprile il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è obbligato ad utilizzare mascherine e guanti monouso;
- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare;
- è vietato svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa se non entro 200 metri dalla propria abitazione;
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio;
- è vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitare l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare;
- per accedere alle attività commerciali al chiuso e all'aperto (quindi anche ai mercati) dall'8 aprile i clienti devono essere provvisti di mascherine.

Testo integrale dell'Ordinanza con tutte le limitazioni previste: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto\\_presidente\\_della\\_giunta\\_regionale\\_n. 39 - 6 aprile 2020.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf)

All'Ordinanza sono allegati una serie di chiarimenti: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti\\_a\\_dpgr\\_n. 39 - 6 aprile 2020.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_a_dpgr_n._39_-_6_aprile_2020.pdf)

#### **AGGIORNAMENTO AL 4 APRILE: PROROGATE FINO AL 13 APRILE, CON ALCUNE NOVITA', LE MISURE DI CONTENIMENTO IN PIEMONTE**

Firmata la proroga fino al 13 aprile dell'ordinanza sulle misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il territorio piemontese. Restano in vigore tutte le restrizioni previste nelle precedenti ordinanze (Dpgr n. 34 del 21 marzo e n. 35 del 29 marzo), ma sono presenti alcune novità che stringono ulteriormente le maglie del contenimento:

- **vietata ogni attività sportiva all'aria aperta**, salvo brevi uscite solo entro una distanza massima di 200 metri dalla propria abitazione;
- estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi **si possa recare una sola persona per nucleo familiare**, come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali;
- badanti e colf possono proseguire l'attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

L'ordinanza stabilisce inoltre che gli spostamenti dei volontari sono consentiti, ma solo se strettamente connessi alla gestione dell'emergenza; la priorità di accesso agli esercizi commerciali è valida per tutti gli operatori impegnati in prima linea nell'emergenza e in possesso di regolare tesserino, farmacisti compresi. Insieme alla Prefettura si sta inoltre valutando la possibilità di incrementare il regime sanzionatorio.

Consulta il testo del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 - 3 aprile 2020:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto\\_presidente\\_della\\_giunta\\_regionale\\_n.\\_36\\_-\\_3\\_aprile\\_2020.pdf?](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._36_-_3_aprile_2020.pdf?fbclid=IwAR1tthHufoZIniqn5aGx_3ZHYAPmCLHsbKc7jEpVjr6lAn6zRUtNFF8EzqQ)

[fbclid=IwAR1tthHufoZIniqn5aGx\\_3ZHYAPmCLHsbKc7jEpVjr6lAn6zRUtNFF8EzqQ](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._36_-_3_aprile_2020.pdf?fbclid=IwAR1tthHufoZIniqn5aGx_3ZHYAPmCLHsbKc7jEpVjr6lAn6zRUtNFF8EzqQ)

Per approfondire, leggi i Chiarimenti al Dpgr n.36/2020:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti\\_al\\_dpgr\\_n.\\_36\\_-\\_3\\_aprile\\_2020.pdf?fbclid=IwAR0FfuCluNhmhnPYQyUGyIDVmtToT7rEh\\_2ZlnDabB8guu1EMgHe5wbEQNY](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_dpgr_n._36_-_3_aprile_2020.pdf?fbclid=IwAR0FfuCluNhmhnPYQyUGyIDVmtToT7rEh_2ZlnDabB8guu1EMgHe5wbEQNY)

#### **AGGIORNAMENTO AL 2 APRILE 2020: PROROGATE LE LIMITAZIONI FINO AL 13 APRILE**

E' stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Consulta il testo integrale del Dpcm 1 aprile 2020:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto\\_del\\_presidente\\_del\\_consiglio\\_dei\\_ministri\\_-\\_1\\_aprile\\_2020.pdf?](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_-_1_aprile_2020.pdf?fbclid=IwAR1xcpMTCliv_h2oihL1WJ2csKPDxpHNPkv9gvk7xGN-FpgvwlqhfSP9-y8)

[fbclid=IwAR1xcpMTCliv\\_h2oihL1WJ2csKPDxpHNPkv9gvk7xGN-FpgvwlqhfSP9-y8](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_-_1_aprile_2020.pdf?fbclid=IwAR1xcpMTCliv_h2oihL1WJ2csKPDxpHNPkv9gvk7xGN-FpgvwlqhfSP9-y8)

#### **AGGIORNAMENTO AL 23 MARZO 2020: CON IL NUOVO DPCM, AZIENDE FERME DAL 25 MARZO**

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l'emergenza coronavirus.

Chiusa, sull'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali.

Continueranno a restare aperti:

- tutti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità (non c'è quindi ragione di fare code e corse agli acquisti)
- farmacie
- servizi bancari
- postali
- assicurativi
- trasporti
- edicole
- benzinai
- media
- tabaccherie

Consentito il lavoro in modalità smart working e attività produttive rilevanti per il Paese.

Le nuove misure, attive da lunedì 23 marzo, sono valide fino al 3 aprile 2020.

Testo integrale del Decreto: [http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm\\_20200322.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf)

#### **AGGIORNAMENTO AL 22 MARZO 2020:**

Oggi, 22 marzo, è stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Testo dell'Ordinanza: <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73728>

#### **AGGIORNAMENTO AL 21 MARZO 2020: IN PIEMONTE ULTERIORE STRETTA SULLE MISURE DI CONTENIMENTO**

Una ulteriore stretta sulle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus è stata decisa ieri, 21 marzo, dalla Regione Piemonte.

Il documento è stato elaborato in sinergia anche con la Regione Lombardia, al fine di prevedere misure il più possibile omogenee vista la contiguità territoriale.

La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte fino al 3 aprile 2020.

- ☑ Stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani.
- ☑ Inoltre l'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
- ☑ Chiusi anche gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working).
- ☑ Stop anche gli spostamenti verso le seconde case.
- ☑ Vietata, inoltre, la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.
- ☑ Bloccate anche le slot machine e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti.
- ☑ Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).
- ☑ Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.
- ☑ Disposto il fermo dell'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico.
- ☑ Vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.

#### **AGGIORNAMENTO AL 21 MARZO 2020: CHIUSI PARCHI, GIARDINI E DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' ALL'APERTO**

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che vieta: l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Resta consentito svolgere

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

L'ordinanza inoltre impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Testo completo dell'Ordinanza: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_notizie\\_4283\\_0\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf)

### **AGGIORNAMENTO AL 19 MARZO: CHIUSO IL CIMITERO COMUNALE, ALCUNI PARCHI E GIARDINI, AREE GIOCO, PISTA CICLABILE, PIASTRE POLIVALENTI A ORBASSANO**

La Città di Orbassano ha emanato l'Ordinanza n.21/2020 con la quale si dispone, dal 19 marzo a data da definirsi, la chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), dei parchi e di molti giardini comunali (ad esclusione delle aree cani), delle aree gioco, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness ovunque presenti sul territorio di Orbassano.

Ricordate: RESTARE IN CASA E' L'UNICO MODO PER FERMARE LA DIFFUSIONE E I CONTAGI DA VIRUS COVID-19!

Testo dell'Ordinanza: [http://www.comune.orbassano.to.it/download/coronavirus/ordinanza\\_n21-2020-coronavirus.pdf](http://www.comune.orbassano.to.it/download/coronavirus/ordinanza_n21-2020-coronavirus.pdf)

### **AGGIORNAMENTO AL 18 MARZO: DECRETO #CURAITALIA**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi in vigore il Decreto #CuraItalia, che stanziava 25 miliardi di euro per fronteggiare, dal punto di vista economico, l'emergenza Coronavirus. Le misure riguardano il mondo della sanità, il sostegno alle famiglie e alle imprese, gli aiuti ai lavoratori e la sospensione di alcune scadenze fiscali.

Con l'approvazione del Decreto Legge #CuraItalia è stata emanata anche una norma (art. 104) relativa alla proroga della validità delle Carte di Identità.

In particolare, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità (di cui all'art.1, comma 1, lettere C, D, E del DPR n.445/2) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto #CuraItalia, è prorogata sino al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Testo completo del Decreto: [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg?fbclid=IwAR1svcanzUUWjURJJN9oDnGvyFyYsHQjA3sCLLYFBhiCtx6fAIKtp\\_Pf4Y](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg?fbclid=IwAR1svcanzUUWjURJJN9oDnGvyFyYsHQjA3sCLLYFBhiCtx6fAIKtp_Pf4Y)

### **AGGIORNAMENTO AL 16 MARZO: SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO A ORBASSANO**

La Città di Orbassano, vista la situazione di emergenza per la diffusione del virus COVID-19, ha disposto la SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO (parcheggi in zona blu) su tutto il territorio cittadino fino al termine dell'emergenza sanitaria. (Ord. n.18/2020)

### **AGGIORNAMENTO AL 12 MARZO:**

Con il DPCM siglato ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto ulteriori limitazioni per il contenimento e il contrasto alla diffusione del coronavirus COVID-19.

Ricordiamo che la parola d'ordine è STARE A CASA TUTTI IL PIU' POSSIBILE, uscendo solo per comprovate e reali necessità o urgenze. Solo così potremo uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza.

Questi i punti salienti del Decreto.

1) Sono SOSPESI LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che della media e grande distribuzione, inclusi centri commerciali AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA', CHE RESTANO APERTI (elenco completo è disponibile nel testo integrale del DPCM). RESTANO APERTE EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE (garantendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro).

I MERCATI SONO SOSPESI, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità, che prosegue.

2) Sono SOSPESI LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) ma E' CONSENTITA LA

CONSEGNA A DOMICILIO, purchè si rispettino le indicazioni igienico sanitarie. Prosegue invece l'attività per mense, ed esercizi di somministrazione in aree di servizio lungo la rete stradale, autostradale e negli ospedali, sempre garantendo la distanza di almeno 1 metro tra persone.

3) Sono **SOSPESA TUTTE LE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA** (es. parrucchieri, barbieri, estetisti), ma restano aperti lavanderie, tintorie, servizi funebri e attività connesse.

4) Sono **GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI** e le **ATTIVITA' DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO** di trasformazione agroalimentare.

Testo integrale del DPCM:

### **AGGIORNAMENTO AL 10 MARZO:**

E' stato firmato ieri, 9 marzo, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che unifica a livello nazionale le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19.

Regole uguali per tutta Italia, quindi. In sintesi, questi i provvedimenti:

- evitare ogni movimento di persone, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che devono essere dimostrate da certificato o autocertificazione (modulo da compilare disponibile sul sito del Comune di Orbassano)
- i datori di lavoro devono favorire e promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati
- sono sospese tutte le manifestazioni e le attività organizzate, in luogo pubblico o privato, comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- sono sospesi, fino al 3 aprile, tutte le attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado, servizi educativi per la prima infanzia (asili nido), università e Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, corsi professionali, master, università della terza età
- sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L'apertura dei luoghi di culto è consentita solo se gli spazi consentono di rispettare le distanze richieste tra le singole persone e di evitare assembramenti
- sono chiusi i musei e i luoghi della cultura
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A partire dalle ore 18 è consentita l'attività di consegna a domicilio (non è invece consentito l'asporto)
- sono consentite le attività commerciali (diverse da ristorazione e bar) a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque evitando assembramenti di persone garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

**RICORDATE:** sono vietati assembramenti di persone anche all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico!

In caso si presentino sintomi di infezione respiratoria, o una temperatura corporea superiore ai 37,5° è d'obbligo restare in casa e contattare il proprio medico curante o il pediatra. Vi è inoltre il divieto assoluto di spostamento per le persone in quarantena domiciliare o risultate positive al virus.

Dimostriamo senso di responsabilità: **RESTIAMO IN CASA.**

Il contagio lo fermiamo se evitiamo i contatti con le persone.

### **AGGIORNAMENTO ALL'8 MARZO 2020:**

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato nella notte un nuovo decreto contenente le misure urgenti per contenere il contagio da Coronavirus in Lombardia e in altre 14 province, tra cui Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Le principali misure per queste province: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza; consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza a chi si trovasse nelle prime ore di domenica fuori da queste zone; gli spostamenti dovranno essere giustificati alle forze dell'ordine presenti ai varchi o di pattuglia sul territorio; chi accusa sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante; chi si trova in quarantena ha il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.

Inoltre: sospende i servizi per l'infanzia e l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi

di approntare, se possibile, la didattica a distanza; vieta qualsiasi manifestazione sportiva con pubblico, consente gli allenamenti e le gare a "porte chiuse", sospende tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, chiude cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; sospende le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi; limita la visita ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo; consente l'attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori; chiude nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all'interno dei centri commerciali; dispone che nei giorni feriali le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari rimangano aperti garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consente l'apertura dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli; dispone che i dipendenti pubblici e privati ricorrano al congedo ordinario o alle ferie, oppure siano autorizzati al "lavoro agile".

Per le province di Torino, Cuneo e Biella devono essere rispettate le limitazioni valide per il resto del territorio nazionale. In queste zone la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado è confermata fino al 15 marzo.

[Qui il testo integrale del Decreto](#)

#### **AGGIORNAMENTO AL 4 MARZO 2020:**

E' stato siglato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono definite ulteriori indicazioni valide a livello nazionale fino al 3 aprile 2020 per contrastare la diffusione del coronavirus-COVID19.

L'obiettivo è adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico" in particolare per la terapia intensiva e sub-intensiva.

Il Decreto in particolare **SOSPENDE IN TUTTA ITALIA QUALSIASI ATTIVITA' DIDATTICA** nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.

Inoltre, fino al 3 aprile:

- sono **SOSPESE O RINVIATE LE MANIFESTAZIONI**, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in luogo sia pubblico che privato, che comportino assembramento di persone e che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- sono **SOSPESI GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE** di qualsiasi ordine e natura; questi eventi possono però svolgersi, così come gli allenamenti, a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.

Il Decreto contiene inoltre un'altra serie di importanti indicazioni: fare tutto il possibile per contenere il contagio dipende dalla vita quotidiana di ciascuno di noi e dalla nostra capacità di rispettare le norme igienico sanitarie indicate.

[Testo integrale del Decreto](#)

#### **AGGIORNAMENTO AL 2 MARZO 2020:**

Lezioni sospese fino all'8 marzo: la proroga è stata decisa con una ordinanza firmata pochi istanti fa dal presidente della Regione Piemonte, sentito il Ministero della Salute.

Il Presidente spiega che, a fronte della decisione di riapertura delle scuole decisa dal Governo a partire da oggi, la Regione Piemonte aveva ritenuto necessario un percorso più cauto e graduale per il proprio territorio, alla luce della sua posizione di confine e delle interconnessioni con la vicina Lombardia, l'area più colpita dal contagio da coronavirus.

L'ordinanza regionale prevede l'estensione fino al giorno 8 marzo incluso la sospensione, già prevista per il 2 e 3 marzo, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali ivi compresi i tirocini curriculari, master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza.

#### **AGGIORNAMENTO AL 1° MARZO 2020:**

Il Piemonte non è stato incluso tra le aree per le quali sono state previste misure più restrittive e pertanto, secondo quanto previsto dal Governo nazionale, domani le scuole piemontesi potrebbero riaprire. Il Presidente della Regione Piemonte ha però deciso di adottare una linea di maggior prudenza. Questo alla luce soprattutto della vicinanza con la Lombardia, regione più colpita in Italia dal Coronavirus, e dalla necessità di contestualizzare ogni valutazione anche su questo aspetto.

Pertanto in Piemonte l'attività delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi dell'infanzia, della formazione superiore e dei corsi professionali, è ancora sospesa almeno fino a martedì. Questo prevede il testo dell'[ordinanza](#) firmata stasera.

Si tratta di un atto assunto in autonomia rispetto alle disposizioni del Governo, ma comunque di concerto con il Ministro della Sanità. Le due giornate serviranno per un intervento straordinario di igienizzazione delle scuole, come annunciato ieri insieme al direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Soltanto martedì, sentito il parere tecnico e scientifico dell'Istituto superiore di sanità sull'evoluzione del contagio, la Regione deciderà se riaprire completamente le scuole piemontesi oppure se prorogare la sospensione dell'attività didattica a tutela della salute dei nostri studenti.

#### **AGGIORNAMENTO AL 29 FEBBRAIO 2020:**

Da lunedì 2 marzo il Piemonte riparte.

Si ritorna gradualmente alla normalità. Seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente

svolgersi eventi e manifestazioni.

Per le SCUOLE il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l'organizzazione delle attività e l'igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni.

E FINO A DOMANI? Le restrizioni attualmente in vigore in Piemonte saranno prorogate invece fino a domani, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, valido fino al 1 marzo.

NOTA BENE: il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo domani, domenica 1° marzo.

#### **AGGIORNAMENTO AL 24 FEBBRAIO 2020:**

Come indicato dall'Ordinanza emessa dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Ministero della Salute, il COC ha confermato le seguenti misure urgenti per prevenire e contrastare la diffusione del virus:

- 1) sono annullati, fino al prossimo 29 febbraio, tutti gli spettacoli, eventi e iniziative in programma in luoghi pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. In particolare, sono annullate anche gli appuntamenti cinematografici e teatrali in programma presso la Sala Teatro S. Pertini. Si ritiene sospesa, per 15 giorni, anche l'attività di programmazione.
- 2) sono sospese, fino al 29 febbraio, tutte le attività scolastiche (sia didattiche sia lavorative per docenti e personale) di ogni ordine e grado, inclusi asili nido (pubblici e privati), università e università della terza età.
- 3) è rinviato qualsiasi viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che all'estero
- 4) è chiusa al pubblico la Biblioteca Comunale C.M.Martini fino al 29 febbraio (rinviata quindi l'appuntamento con la lettura animata in programma il prossimo sabato)
- 5) sospese le iniziative promosse dai Centri Anziani, che resteranno aperti per la sola frequentazione
- 6) sono fortemente limitate le visite agli ospiti della RSA San Giuseppe così da tutelare gli anziani presenti in struttura

Ricordiamo che gli uffici comunali sono aperti, ma si invitano i cittadini ad utilizzarli solo se strettamente necessario.

Qui potete trovare i documenti ufficiali:

1) Ordinanza della Regione Piemonte: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140\\_ordinanza\\_ok.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf)

2) Circolare esplicativa dell'Ordinanza: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/chiarimenti\\_applicativi\\_ordinanza\\_allegato00837520200224205515.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/chiarimenti_applicativi_ordinanza_allegato00837520200224205515.pdf)

## **IN CASO DI NECESSITA'?** **ECCO I NUMERI UTILI**

La Regione Piemonte ha attivato il numero verde 800.19.20.20 dedicato alle richieste di carattere sanitario sul #Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24.

Il 112 rimane il numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di emergenze.

Per le informazioni generiche sul Coronavirus e sui comportamenti di prevenzione rimane attivo anche il numero verde nazionale 1500.

Si ricorda inoltre che il numero verde regionale 800.333.444, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 20, NON fornisce informazioni di carattere sanitario, ma risponde ad eventuali richieste di chiarimenti in merito all'ordinanza del 23 febbraio "Misure urgenti in materia di contenimento del contagio da coronavirus".



**NUMERI DI  
EMERGENZA**

**ASSESSORATO  
ALLA SANITÀ**



**RICHIESTE DI CARATTERE  
SANITARIO SUL CORONAVIRUS**

**800 19 20 20**

**EMERGENZA SANITARIA**

**112**

**INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS  
(NAZIONALE)**

**1500**

**NUMERO VERDE REGIONALE**

**(Informazioni di carattere NON sanitario) h. 8.00 - 20.00**

**800 333 444**